

(N. 2127)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1952

Assegnazione di medaglie di presenza ai componenti i consigli provinciali e comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, stabiliva il principio che le funzioni di consigliere provinciale e comunale sono gratuite (art. 285). L'articolo 11 della legge 21 novembre 1949, n. 867, riconosceva però che « la gratuità dell'ufficio non esclude il rimborso delle spese, che l'investito dell'ufficio stesso sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni ».

Parecchie rappresentanze di amministrazioni provinciali, portando la loro attenzione su tale deroga, fondatamente opinano che non possa negarsi una medaglia di presenza, alle sedute, ai componenti i loro Consessi.

Si osserva che, mentre evidentemente i consiglieri residenti fuori del capoluogo debbono sostenere spese di accessi alla città, che frequentemente impegnano la intera giornata, è pure certo che talune spese vengono sostenute anche dai consiglieri che risiedono nel capoluogo: quelle di corrispondenza colla Presidenza sugli argomenti in trattazione, di presentazione di interrogazioni e interpellanze, di accessi a studi, uffici o archivi, di corrispondenza cogli elettori, di visite non infrequenti

a località della Provincia per l'accertamento di fatti e di bisogni, o per manifestazioni pubbliche: esborsi tutti, che bene possono meritare una complessiva rifusione rappresentata da una medaglia di presenza ad ogni seduta consigliare.

Si tenga anche presente la frequente necessità di acquisto di pubblicazioni periodiche, di monografie e libri, che giovino alla seria ponderazione degli argomenti in trattazione, anche per istituire utili raffronti colle provvidenze in atto nelle varie circoscrizioni o all'estero.

L'attuazione del metodo democratico e la discussione di complessi problemi e interessi impongono ai consiglieri, che vogliono svolgere una apprezzata attività, in naturale competizione coi colleghi di diversi partiti, una preparazione e un controllo, che non prescindono da spese borsuali.

Può del resto ormai essere invocata, per identità di motivazione e di contenuto, la disposizione del disegno di legge riflettente la istituzione degli organi regionali, già approvato dalla Camera dei deputati, che all'articolo 17 accorda medaglie di presenza ai componenti

i Consigli regionali per l'intervento alle riunioni del loro Consesso.

Dice quell'articolo: « Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale ».

Le considerazioni suesposte acquistano più evidente rilevanza allorchè trattasi di amministrazioni di grandi e popolose circoscrizioni, in cui la crescente materia amministrativa, le ricostruzioni rese necessarie dalla guerra, le innovazioni imposte dal progresso e la sempre maggiore dilatazione delle iniziative nel campo delle spese facoltative, impongono preparazioni e sedute frequenti, che talora si prolungano in ore notturne, fonti esse pure di comprensibili spese.

Considerato sotto tali aspetti, non irreali, il voto delle Amministrazioni interessate non può certo essere disatteso. Naturalmente l'entità delle indennità di presenza vorrà essere

proporzionata alla importanza dei lavori, varianti da Provincia a Provincia, essendovi una naturale correlazione fra l'estensione della attività amministrativa e le risorse di bilancio.

Alle determinazioni del Consiglio provinciale dovrà accedere l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, onde non faccia difetto un obiettivo controllo tutorio, atto a garantire la giusta e ponderata misura degli assegni.

Poichè poi le ragioni, che giustificano l'invocato provvedimento, possono ugualmente riguardare i consiglieri comunali delle città capoluogo di provincia, il disegno di legge contempla l'estensione della norma, di cui sopra, ai suddetti amministratori, onde non sorgano giustificate critiche o successive istanze di estensione.

Le suesposte deduzioni giustificano il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 11 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita la corresponsione di una medaglia di presenza alle sedute consigliari ai consiglieri provinciali ed ai consiglieri comunali dei capoluoghi di provincia a titolo di liquidazione riassuntiva periodica delle spese consuete attinenti all'esercizio della loro carica: quali gli accessi agli uffici della circoscrizione, le spese di studio e di ricerche, la corrispondenza e simili.

« Le deliberazioni dei Consigli relative a tali assegni sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».